



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Regolamento di funzionamento del Consiglio camerale

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 2 DEL 26/02/2004

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 1 DEL 26/03/2012

INDICE

Articolo	1.	Il Consiglio camerale	<i>pag. 2</i>
Articolo	2.	Attribuzioni del Presidente	<i>pag. 2</i>
Articolo	3.	Convocazione del Consiglio camerale	<i>pag. 2</i>
Articolo	4.	Deposito di atti e documenti relativi all'ordine del giorno	<i>pag. 2</i>
Articolo	5.	Numero legale	<i>pag. 2</i>
Articolo	6.	Partecipazione ai lavori e pubblicità delle sedute	<i>pag. 3</i>
Articolo	7.	Segretario del Consiglio camerale	<i>pag. 3</i>
Articolo	8.	Redazione e approvazione del processo verbale	<i>pag. 3</i>
Articolo	9.	Comunicazioni del Presidente	<i>pag. 4</i>
Articolo	10.	Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno	<i>pag. 4</i>
Articolo	11.	Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva	<i>pag. 5</i>
Articolo	12.	Richiamo al Regolamento, mozione d'ordine, fatto personale	<i>pag. 5</i>
Articolo	13.	Presentazione, discussione e votazione di emendamenti	<i>pag. 6</i>
Articolo	14.	Ordine dei lavori	<i>pag. 6</i>
Articolo	15.	Sistemi di votazione	<i>pag. 7</i>
Articolo	16.	Votazione palese	<i>pag. 7</i>
Articolo	17.	Votazione per scrutinio segreto	<i>pag. 7</i>
Articolo	18.	Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni	<i>pag. 8</i>
Articolo	19.	Presentazione di interrogazioni e proposte	<i>pag. 8</i>
Articolo	20.	Diritto di visione degli atti e di informazione dei Consiglieri	<i>pag. 9</i>
Articolo	21.	Norma di rinvio	<i>pag. 9</i>
Articolo	22.	Entrata in vigore	<i>pag. 9</i>

Articolo 1 – Il Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale è l'organo di indirizzo politico della Camera di Commercio.
2. Le modalità di nomina, la composizione, la durata in carica e le funzioni del Consiglio sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.
3. Il presente Regolamento ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

Articolo 2 – Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, convoca il Consiglio predisponendo l'ordine del giorno, presiede i lavori consiliari, pone gli argomenti in trattazione regolando la discussione, proclama il risultato delle votazioni, dichiara chiusa la seduta, ha facoltà, nel caso di turbamenti dell'ordine, di sospendere i lavori o di sciogliere le riunioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.
3. La prima adunanza del Consiglio e le altre che si rendessero necessarie per la elezione del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età.

Articolo 3 - Convocazione del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale è convocato dal Presidente mediante avviso con l'indicazione degli argomenti da trattare, oltre al luogo, giorno ed ora della riunione da inviare almeno dieci giorni prima della riunione, quindici giorni prima per il preventivo annuale e il bilancio d'esercizio. Ai Consiglieri devono essere messi a disposizione i documenti il cui esame è previsto all'ordine del giorno.
2. In caso di motivata urgenza il Presidente può convocare il Consiglio almeno tre giorni prima della data della riunione.

Articolo 4 - Deposito di atti e documenti relativi all'ordine del giorno

1. Presso la Segreteria Generale della Camera di Commercio cinque giorni prima della seduta sono raccolti, a disposizione dei componenti del Consiglio, i fascicoli relativi alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.
2. Tale termine è ridotto a un giorno nel caso di convocazione d'urgenza.

Articolo 5 - Numero legale

1. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione della seduta fino ad un

massimo di un'ora. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga il numero legale la seduta è rinviata ad un giorno successivo con medesimo ordine del giorno.

3. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula.

Articolo 6 – Partecipazione ai lavori e pubblicità delle sedute

1. Ai lavori del Consiglio possono intervenire solamente il Presidente, i Consiglieri, i componenti del Collegio dei revisori dei conti, il Segretario Generale e i funzionari che questi chiama ad assisterlo, i dipendenti assegnati al servizio in aula, le persone delle quali sia stata disposta l'audizione.
2. Il pubblico non può assistere alle sedute del Consiglio, salvo i rappresentanti delle organizzazioni che ne hanno designato i componenti, secondo quanto stabilito al riguardo dallo Statuto.

Articolo 7 - Segretario del Consiglio camerale

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è Segretario del Consiglio camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al Componente del Consiglio più giovane d'età.
3. Il Segretario Generale, o chi lo sostituisce, non può svolgere la funzione di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario Generale, o chi lo sostituisce, ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di Segretario, limitatamente alla trattazione dei relativi affari, sono svolte dal Consigliere più giovane di età.

Articolo 8 - Redazione e approvazione del processo verbale

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.
2. Il Consiglio camerale può stabilire l'uso di apparecchiature per la registrazione degli interventi.

3. Il processo verbale deve contenere il resoconto sommario di ogni questione trattata, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti. La verbalizzazione integrale di interventi può essere disposta dal Presidente, o, relativamente a proprie dichiarazioni, richiesta dai singoli Consiglieri.
4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
5. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. E' dato per letto se reso disponibile al Consiglio prima della riunione e depositato presso la Segreteria Generale.
6. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei componenti presenti.

Articolo 9 - Comunicazioni del Presidente

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:
 - comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio camerale, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri;
 - dà le comunicazioni che sono di interesse del Consiglio medesimo.
2. Il Presidente, ove richiesto, può dare la parola ai singoli Consiglieri per eventuali loro comunicazioni.

Articolo 10 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
2. Su proposta del Presidente o di uno dei Consiglieri può essere decisa l'anticipazione ovvero la posticipazione di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno, salvo che, presenti tutti i componenti, ne sia da questi espresso consenso unanime.
4. La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente, o del primo dei membri proponenti, ovvero, su indicazione del Presidente, del Segretario Generale.
5. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri; qualora nessuno chieda

la parola, si procede senz'altro alla votazione.

6. Nessuno può intervenire nella discussione se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere.
7. La parola è concessa secondo l'ordine delle richieste; è consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri iscritti a parlare. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.
8. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta, salvo quanto previsto agli articoli successivi relativamente a richiami al Regolamento, mozione d'ordine, fatto personale e alla presentazione di emendamenti. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
9. La durata della relazione introduttiva e di ciascun intervento non può essere superiore a dieci minuti, salvo i casi per i quali il Consiglio concordi preventivamente all'unanimità una diversa durata.
10. Il Presidente, terminati gli interventi e forniti eventuali spiegazioni o chiarimenti, dichiara chiusa la discussione.
11. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla successiva votazione degli argomenti e delle proposte di deliberazione riguardanti interessi propri, di loro familiari o affini sino al quarto grado; in tali ipotesi devono inoltre allontanarsi dall'aula.

Articolo 11 - Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, conduca, per motivi di fatto o di diritto, ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'esame dell'argomento in trattazione.
3. Le questioni pregiudiziali e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono. Il Consiglio decide con voto palese.

Articolo 12 - Richiamo al Regolamento, mozione d'ordine, fatto personale.

1. Durante la discussione il Presidente concede la parola ai Consiglieri che la richiedano per richiamo al Regolamento o per mozione d'ordine; il Presidente,

ravvisatane la sussistenza, può altresì concedere la parola ai Consiglieri che la richiedano per fatto personale.

2. Sul richiamo al Regolamento decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste la questione è posta in votazione. Prima della votazione possono intervenire un Consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide con voto palese.
3. Sulle mozioni d'ordine decide il Consiglio con voto palese; prima della votazione possono intervenire un Consigliere a favore ed uno contro.
4. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, dopo l'intervento dell'interessato ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.

Articolo 13 - Presentazione, discussione e votazione di emendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati dai proponenti e presentati alla Presidenza prima che sia dichiarata chiusa la discussione generale.
3. L'esame e la discussione degli emendamenti hanno luogo dopo la chiusura della discussione generale.
4. Tutti i Consiglieri possono intervenire nella discussione di emendamenti; la durata di ciascun intervento non può superare i cinque minuti.
5. Terminata la discussione, il Presidente mette in votazione gli emendamenti. Nella votazione è data precedenza a quelli soppressivi.
6. Se gli emendamenti sono approvati il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti.
7. La discussione sugli articoli, capitoli, voci è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

Articolo 14 - Ordine dei lavori

1. Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori è richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la

parola.

2. Quando vi siano disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini continuano in sua assenza o al suo rientro in aula e nei casi gravi, toglie la seduta.

Articolo 15 - Sistemi di votazione

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese.
2. Di ogni votazione è fatta menzione nel verbale della seduta.
3. Il voto è sempre personale; non è ammesso il voto per delega.

Articolo 16 - Votazione palese

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, ovvero per determinazione del Presidente.
3. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova ove lo richiedano almeno tre Consiglieri. In tal caso non è consentito di votare ai Consiglieri non presenti in aula al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.
4. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto "sì" o "no" ovvero "astenuto". Esaurito l'appello vengono richiamati, per una sola volta, coloro che non hanno risposto.

Articolo 17 - Votazione per scrutinio segreto

1. Si fa ricorso allo scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto salvo che il Consiglio decida, all'unanimità dei presenti, di ricorrere comunque allo scrutinio palese.
2. Gli scrutatori, in numero di tre, sono nominati dal Presidente che li sceglie fra i Consiglieri presenti.
3. La votazione si effettua per mezzo di apposite schede siglate dagli scrutatori e da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
4. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario procede quindi all'appello prendendo nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
5. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede, dando quindi comunicazione del risultato al Presidente per la proclamazione.

6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario.
7. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti o delle schede risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta

Articolo 18 – Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni.

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo nei casi per i quali la legge e lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva".

Articolo 19 – Presentazione di interrogazioni e proposte.

1. I Consiglieri, nell'esercizio di sindacato e di controllo, possono presentare richieste di notizie e chiarimenti su argomenti che interessano, anche indirettamente l'attività della Camera di Commercio. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente.
2. Le interrogazioni, pervenute almeno tre giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, sono trattate nella prima parte della riunione medesima, nello svolgimento delle comunicazioni del Presidente.
3. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione.
4. Alla risposta del Presidente il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o meno soddisfatto, con intervento non eccedente i cinque minuti. Ove le richieste siano formulate congiuntamente da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno soltanto dei firmatari.
5. I Consiglieri possono rivolgere alla Presidenza proposte e raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche o iniziative in corso.

Articolo 20 - Diritto di visione degli atti e di informazione dei Consiglieri.

1. I Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dalla Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati.
2. I Consiglieri hanno inoltre diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

Articolo 21 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme di legge sulle Camere di Commercio, i relativi regolamenti di attuazione, le norme dello Statuto.

Articolo 22 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio per la durata di 15 giorni.